

Tipologia di interventi che prevedono la cessione del relativo credito Irpef e/o Ires	Cessione possibile a fornitori dei beni e dei servizi, necessari per l'intervento	Cessione possibile ad «altri soggetti privati»: persone fisiche o “soggetti che esercitano attività di lavoro autonomo o d’impresa, anche in forma associata (società ed enti)”	Cessione possibile ad «istituti di credito e intermediari finanziari»	“Facoltà di successiva cessione del credito”
Per tutti gli interventi sul risparmio energetico qualificato (quindi, non solo sulle parti comuni, ma anche sulle singole unità immobiliari), gli incapianti (nel periodo d'imposta precedente), possono cedere il credito d'imposta del 50-65-70-75%, per intero e non in parte (articolo 14, comma 2-ter, decreto legge 4 giugno 2013, n. 63).	Sì	Qualunque	Sì	Facoltà limitata “ad una sola eventuale cessione successiva a quella originaria”
Per tutti gli interventi sul risparmio energetico qualificato (quindi, non solo sulle parti comuni, ma anche sulle singole unità immobiliari), tutti i contribuenti (anche NON incapianti) , possono cedere il credito d'imposta del 50-65-70-75%, per intero e non in parte (articolo 14, comma 2-sexies, decreto legge 4 giugno 2013, n. 63).		Solo se “collegati al rapporto che ha dato origine alla detrazione”, ad esempio: - ad altro titolare delle “detrazioni spettanti per i medesimi interventi” (ad es., se sulle parti comuni, come altro condòmino; se su un’abitazione singola, come cointestatario, entrambi paganti in parte la spesa detraibile); non un semplice familiare del beneficiario del bonus (circ. 18.05.2018, 11/E, par. 3); - a società (non banche) dello stesso gruppo societario del “fornitore” (circ. 18.05.2018, 11/E, par. 3); - al consorzio o alla rete ovvero ad altri consorziati o retisti (anche se non hanno eseguito i lavori, ma non banche), se lavori effettuati «da un’impresa appartenente» al consorzio o alla rete di imprese (circ. 23.07.2018, n. 17/E); - all’impresa che partecipa a un’associazione temporanea di impresa (Ati), in cui vi sia un’altra impresa che esegue i lavori agevolati (risp. 05.11..2018, n. 61); - al sub-appaltatore del fornitore principale o a chi ha fornito al fornitore principale i materiali necessari per eseguire l’opera (circ. 23.07.2018, n. 17/E); - alle “agenzie di somministrazione” di lavoro, che forniscono personale alle imprese che eseguono i lavori agevolati (risp. 05.11..2018, n. 61).		
Misure antisismiche, realizzate su parti comuni di edifici condominiali, con una riduzione di 1 o 2 classi di rischio, detraibili al 75% o 85% (articolo 16, comma 1-quinquies, decreto legge 4 giugno 2013, n. 63).			No	
Acquisto di unità immobiliari, soggette a misure antisismiche, da imprese di costruzione o ristrutturazione, mediante la demolizione e la ricostruzione, con una riduzione di 1 o 2 classi di rischio, detraibili al 75% o 85% (articolo 16, comma 1-septies, decreto legge 4 giugno 2013, n. 63).				